AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Allegato 1)

Deliberazione n. 3 del 25/11/2016

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

per la proposta di revisione del documento "Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dal Gestore affidatario del SII e dell'Operatore residuale" approvato con delibera n.3 del 19/12/2014

Milano, 25/11/2016

Indice

1 Premessa 1

2 I nuovi provvedimenti regolatori dell'AEEGSI 2

3 I tre principali "temi" del monitoraggio 2

3.1 Il rapporto con l'utenza e la qualità contrattuale 3

3.2 La pianificazione degli interventi e relativo controllo 4

3.3 Il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario 5

3.3.1 Verifica annuale dei dati tariffari del SII 6

3.3.2 Valutazione dell'andamento economico e patrimoniale della società 7

Allegato A - Monitoraggio dati economici e patrimoniali delle società del servizio idrico dell'ATO Città Metropolitana di Milano

1 Premessa

A seguito delle importanti modifiche regolatorie introdotte dai documenti emanati dall'AEEGSI a fine anno 2015 e finalizzati ad aggiornare il Metodo Tariffario Idrico ed alcuni aspetti rilevanti della regolazione ad esso correlati (regolazione Qualità Contrattuale del servizio e redazione del Programma degli Interventi), nonché a seguito della evoluzione degli assetti gestionali nell'ATO Città Metropolitana di Milano che ha visto, nel corso del 2016, il superamento delle gestioni residuali e la presenza del nuovo gestore MM SpA a seguito dell'accorpamento dell'ATO Città di Milano con l'ATO della Città Metropolitana di Milano, appare opportuno prevedere una sostanziale revisione del documento "Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dal Gestore affidatario del SII e dell'Operatore residuale" ("Metodologia raccolta dati") approvato con delibera n.3 del 19/12/2014.

Tale documento nasceva dalla necessità di individuare le modalità attraverso le quali l'Ufficio d'Ambito avrebbe svolto le proprie attività di pianificazione e controllo, in un momento di indicazioni regolatorie da parte dell'Autorità non ancora completate e soprattutto di non chiaro sviluppo del Metodo Tariffario Idrico del secondo periodo regolatorio.

La successiva emanazione di provvedimenti da parte dell'AEEGSI, che introducono nuovi obblighi sia di comunicazione di dati che di modalità di controllo dell'operato del Gestore, con specifiche scadenze relative proprio alle raccolte dati, inducono a prevedere una revisione delle metodiche a suo tempo predisposte dall'Ufficio d'Ambito sia per meglio finalizzare le attività proprie dell'EGA sia per evitare ridondanza di raccolte dati da parte del gestore che comportano sempre una discreta mole di impiego di tempo e risorse.

Il presente documento intende quindi svolgere la funzione di documento di consultazione rivolto ai gestori dell'ATO Città Metropolitana al fine di raccogliere osservazioni e suggerimenti migliorativi delle modifiche che si vorrebbero introdurre all'attuale sistema di monitoraggio dei gestori del SII.

Le nuove "regole" per il monitoraggio che emergeranno anche dalla consultazione, saranno valide per tutte le gestioni del SII correttamente assentite all'interno dell'ATO Città Metropolitana di Milano.

Di seguito, nei riquadri in grigio (box), vengono riportati gli elementi integrativi dell'attuale metodologia proposti e sui quali si chiede una eventuale espressione da parte dei Gestori coinvolti nella consultazione.

Il documento definitivo raccoglierà, in un unico testo aggiornato, quanto ad oggi contenuto in parte nella Convenzione e nel Disciplinare tecnico del gestore CAP Holding spa e poi integrato nella "Metodologia raccolta dati", nonché nel sistema delle attuali disposizioni per il controllo previste nella Convenzione e nel Disciplinare tecnico del gestore MM spa. Tali disposizioni saranno quindi armonizzate con i recenti provvedimenti regolatori emanati da AEEGSI.

L'occasione sarà quindi utilizzata anche per una revisione dei Disciplinari tecnici dei gestori allo scopo di armonizzarli alla regolazione AEEGSI, ma anche ad uniformarli quanto più possibile e compatibilmente con gli specifici contesti nei quali sono nate le specifiche gestioni, sempre nell'ottica comunque di non ridurre le forme di rilevazione dati e controllo attualmente previsti. Le procedure di monitoraggio che verranno definite a seguito della consultazione tenderanno pertanto ad armonizzare gli adempimenti convenzionali posti in capo ai gestori Cap Holding SpA e MM SpA in relazione alle tre tematiche di seguito riportate, lasciando per il momento inalterate le specificità e gli obblighi che derivano dai singoli documenti di affidamento su altri argomenti/standards.

2 I nuovi provvedimenti regolatori dell'AEEGSI

In merito alle tematiche di pianificazione e controllo del gestore, i provvedimenti che rilevano per armonizzare la Metodologia oggetto della presente proposta di revisione sono:

a) deliberazione 655/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015 "*Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono - **RQSII***",
b) deliberazione 218/2016/R/IDR del 5 maggio 2016 "*Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale – **TIMSII***",
c) deliberazione 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015 "*Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI–2*",
d) determina 30 marzo 2016, n. 3/2016 – DSID "*Definizione delle procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR*".
e) determina 30 marzo 2016, n. 2/2016 – DSID "*Definizione dello schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini dell'aggiornamento del programma degli interventi (PdI) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 della deliberazione 664/2015/R/IDR e degli artt.3, 4 e 11 del MTI-2*".

I primi due provvedimenti riguardano la qualità contrattuale (QC) del servizio reso dal gestore all'utenza e quindi si correlano direttamente a quanto in precedenza regolato e monitorato attraverso la Carta dei servizi di cui è dotato il gestore del SII come specificato nella Convenzione e nel Disciplinare tecnico.

I provvedimenti c) e d) attengono invece alla raccolta dati per la determinazione delle tariffe e quindi alla consuntivazione dei costi aggiornabili che troveranno riconoscimento nei conguagli nelle tariffe del periodo successivo insieme agli scostamenti sui volumi erogati (componenti a conguaglio Rc_{VOL} e Rc costi aggiornabili), andando di fatto ad integrare quanto previsto nella Metodologia raccolta dati.

Infine il provvedimento e), nel definire un primo standard di rappresentazione dei dati di panificazione degli investimenti, individua gli elementi sui quali monitorare il loro sviluppo nella pianificazione e gli scostamenti fra questa e l'effettivamente realizzato; si inserisce quindi come elemento integrativo a quanto attualmente disciplinato da Convenzione, Disciplinare tecnico e Metodologia raccolta dati.

3 I tre principali "temi" del monitoraggio

Come delineato anche nei recenti documenti regolatori emanati da AEEGSI, tre sono ad oggi i principali temi del monitoraggio delle attività del gestore:

1. rapporto con l'utenza, attraverso la individuazione di standard di "qualità contrattuale" per le prestazioni erogate e che, per il tramite di indicatori misurabili, consentano un monitoraggio delle prestazioni stesse;
2. pianificazione degli interventi finalizzati alla risoluzione delle criticità rilevate nel servizio secondo specifici obiettivi definiti temporalmente e monitoraggio del rispetto della pianificazione approvata;
3. mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione attraverso il monitoraggio dell'evoluzione di possibili indicatori economico-patrimoniali del gestore per intervenire preventivamente su possibili disequilibri.

3.1 Il rapporto con l'utenza e la qualità contrattuale

Il tema specifico è stato affrontato dalla delibera AEEGSI 655/2015 (RQSII – Regolazione Qualità contrattuale SII) che ha provveduto ad integrare le Carte dei servizi "locali" attraverso una disciplina nazionale di standard ed indicatori.

Il sistema introdotto da AEEGSI prevede una serie di standard specifici e generali; il mancato rispetto dei primi comporta un indennizzo automatico all'utenza, mentre il mancato rispetto dei secondi porta ad un sistema di possibile sanzionamento del gestore a seguito di ispezioni attivate da AEEGSI.

L'articolato sistema introdotto da AEEGSI prevede a carico del gestore l'alimentazione di un dettagliato tracciato di registrazione dei dati relativi agli standard e agli specifici indicatori, nonché gli obblighi di comunicazione all'Autorità e all'Ente di Governo dell'ambito di una serie di dati "aggregati" dal dbase di registrazione.

La comunicazione dei dati di qualità contrattuale (ai sensi RQSII) avviene entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento alle registrazioni degli eventi dell'anno precedente.

I dati da comunicare previsti dal RQSII sono integrati con i dati relativi alla misura ai sensi del TIMSII (deliberazione 218/2016), per i quali è definito uno specifico tracciato.

Box 1 - Il rapporto con l'utenza e la qualità contrattuale: elementi di discussione

1. Il gestore è tenuto a comunicare all'EGA, entro il 31 marzo di ogni anno e **con le modalità previste dal RQSII e dal TIMSII**, i medesimi dati trasmessi all'Autorità.

2. Il tracciato previsto da AEEGSI sarà **integrato** con gli indicatori "**migliorativi**" (aggiuntivi rispetto RQSII) inseriti nelle Carte dei servizi dei gestori.

3. Nella comunicazione verso l'EGA dovrà essere previsto uno **specifico report che commenti i numeri trasmessi**, descrivendo le eventuali non conformità (NC) agli standard e le azioni adottate dal gestore per il superamento delle stesse.

4. L'EGA potrà quindi procedere a richieste specifiche di dettaglio su specifici dati forniti in forma aggregata, in modo da poter effettuare le necessarie verifiche sui dati trasmessi soprattutto per quanto attiene agli standard migliorativi rispetto a quelli del RQSII e che possono dare accesso a premialità che andranno a comporre il VRG dell'anno (a+2) ai sensi dell'art.32 MTI-2 (Allegato A alla deliberazione 664/2015). Le modalità di verifica saranno mutuate da quelle previste dal Titolo XII "Verifica dei dati" del RQSII.

5. Il sistema sanzionatorio previsto dalle Convenzioni dei Gestori dell'ATO sul tema della qualità contrattuale deve essere armonizzato con quello previsto da AEEGSI, anche allo scopo di escludere la possibilità di una "doppia" sanzione per le medesime inadempienze agli standard. In tale ottica saranno rivisti gli specifici articoli presenti nelle singole convenzioni e nei loro allegati che regolano gli aspetti sanzionatori in tema di qualità del servizio, cercando, ove possibile, di uniformare i due Disciplinari tecnici attualmente esistenti (CAP Holding e MM).

6. Inoltre l'EGA parteciperà, in qualità di osservatore, alle eventuali visite ispettive da parte dell'Autorità presso il gestore ai sensi del Titolo XII "Verifica dei dati" del RQSII; pertanto il gestore è tenuto a comunicare via pec all'EGA l'avvenuta comunicazione della visita ispettiva da parte dell'Autorità entro 24 ore dal ricevimento di quest'ultima.

3.2 La pianificazione degli interventi e relativo controllo

L'attuale sistema di pianificazione e controllo investimenti risulta codificato in modalità parzialmente differenti per i gestori CAP Holding e MM a seguito della vigenza di due Convenzioni di gestione costruite su schemi diversi e soprattutto su contesti gestionali e di conoscenza delle infrastrutture gestite sostanzialmente differenti.

Pertanto per il gestore MM spa, il cui controllo in precedenza era svolto dall'EGA Città di Milano ed è stato ricondotto da metà giugno 2016 all'interno dell'Ente di Governo unico della Città Metropolitana di Milano, dovrà essere prevista un'armonizzazione dei tracciati di raccolta dati per consentire una gestione univoca da parte degli Uffici dell'ATO Città Metropolitana di Milano. Il processo non dovrà comunque portare ad una riduzione degli obblighi più stringenti di comunicazione dati già presenti in particolare nel disciplinare tecnico allegato alla Convenzione.

Facendo riferimento alla base sviluppata per CAP Holding, con riferimento allo stato degli investimenti in corso, è prevista la raccolta delle informazioni secondo i principi delle linee di indirizzo per la gestione del piano di investimenti di cui alla Convenzione di affidamento del SII dei comuni dell'ATO, come definiti nell'allegato A alla delibera 5 atti num. 7385/2014 del 17 luglio 2014 (in particolare agli artt. 3a e 3b), tenuto conto di alcune informazioni aggiuntive che sono state introdotte con il "Documento di metodologia raccolta dati" del 2014.

I dati da acquisire al fine del controllo da parte di ATO sono attualmente organizzati per consentire di disporre delle seguenti informazioni per ciascun intervento:

- codice commessa,
- nome commessa,
- descrizione servizio di riferimento,
- codice di classificazione cespite secondo le categorie AEEGSI,
- importo di pianificazione,
- importo aggiornato alla data di trasmissione dei dati (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per variazioni di esigenze in sede di progettazione, perizie suppletive e di variante, variazioni di contratto d'appalto),
- importo registrato in contabilità per l'ammortamento per l'anno osservato (intervento entrato in esercizio)[1],
- importo registrato in contabilità come LIC per l'anno osservato (intervento ancora in corso)[2],
- quota di competenza ATO Città Metropolitana di Milano,
- quota di competenza altre ATO (che troveranno allocazione nella specifica tariffa all'ingrosso),
- anno di pianificazione,
- importo realizzato negli anni precedenti,
- importo realizzato nell'anno in corso.

Nel caso di ripartizione di una commessa in più lotti, è previsto un codice di identificazione commessa per lotti. La denominazione degli interventi associata a ciascun codice di commessa è da intendersi unica e costante nel tempo, allo scopo di garantire un più agevole controllo anche rispetto alla congruenza con le denominazioni comunicate al CIPE in sede di acquisizione codici CUP e CIG.

[1] Tale riscontro non potrà che avvenire al momento della disponibilità dei dati di bilancio approvati, perciò si tratta di un'attività che si svilupperà con tempi diversi ("differiti" rispetto alle verifiche dello stato di avanzamento degli interventi), in accordo con le verifiche sui dati tariffari di cui al successivo paragrafo 3.3.1)

[2] Vedi nota 1

La definizione di dettaglio dello stato degli investimenti deve consentire di operare un confronto coerente con i dati di rendicontazione economico-finanziaria e con la stratificazione ai fini regolatori[3]. Nello specifico, mediante la possibilità di operare filtri o raggruppamenti o attraverso un prospetto di conciliazione, deve essere possibile identificare le voci di costo che saranno registrate nella contabilità/stratificazione dell'anno di competenza osservato e/o il valore riportato come LIC.

Con l'emanazione da parte dell'Autorità della determinazione DSID 2/2016, è stata prodotta una specifica classificazione delle criticità del SII (Tabella 2 all'Allegato 1 della determinazione) alle quali devono essere ricondotti tutti gli interventi pianificati, fornendo per ciascun intervento la dimensione dei "beneficiari" (in termini di numero degli abitanti residenti) del miglioramento/risoluzione della criticità.

Box 2 - La pianificazione degli interventi e relativo controllo: elementi di discussione

1. Appare quindi necessario integrare il prospetto di raccolta dati con gli ulteriori elementi richiesti dall'Autorità, peraltro già sviluppati in occasione della predisposizione del file excel denominato "mappa delle criticità" e allegato alla trasmissione dati per la predisposta tariffaria MTI-2:

- codice area criticità,
- codice sotto-area criticità,
- codice criticità,
- popolazione interessata dagli effetti dell'intervento (espressa in abitanti residenti).

2. Come prima attività, propedeutica alle successive raccolte dati con le medesime cadenze stabilite dall'attuale sistema di monitoraggio, è da prevedere la condivisione fra EGA e gestori del tracciato minimo di informazioni necessarie (come sopra individuate e da implementare) in modo da poter disporre di un sistema unico per tutto l'ambito.

3. Il Gestore si farà inoltre carico di acquisire le medesime informazioni da eventuali soggetti terzi (ad es. grossisti) che operano direttamente anche nel campo dell'implementazione delle infrastrutture nel territorio gestito dal Gestore SII stesso.

4. Infine appare utile definire uno standard di grafici ed indicatori, da inserire in un sintetico report che deve accompagnare la trasmissione dati e valido per entrambi i gestori, che consenta una immediata visualizzazione del "procedere" del Programma, della sua efficacia in termini di risoluzione delle criticità e dia evidenza dell'effetto delle "sostituzioni" di interventi in corso d'opera che sono consentite all'interno del budget pianificato con il PdI (*aggiornamenti* del Programma).

5. L'attività di revisione della raccolta dati sarà anche occasione per armonizzare i disciplinari tecnici dei gestori, uniformandoli ove possibile per una più immediata attività di controllo da parte degli Uffici dell'ATO Città Metropolitana di Milano; tale attività, svolta in condivisione con i Gestori, non potrà in alcun caso condurre ad una riduzione degli obblighi vigenti (in termini di investimenti da realizzare) negli atti convenzionali sottoscritti da ciascun Gestore.

3.3 Il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

Le modifiche apportate all'art. 151[4] del d.lgs. 152/2006 dal d.l. 133/2014 c.d. "Sblocca Italia" e la loro attuazione attraverso l'emanazione da parte dell'Autorità della deliberazione 656/2015/R/IDR

[3] Vedi nota 2

[4] d.lgs. 152/2006, art. 151 "*rapporti tra ente di governo dell'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato*"

"*Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato – disposizioni sui contenuti minimi essenziali*", inducono necessariamente l'EGA ad attivare una forma di monitoraggio dell'andamento economico-finanziario della gestione affidata allo scopo di individuare eventuali tendenze che potrebbero far presagire una deriva verso possibili tensioni finanziarie e quindi la necessità di interventi di riequilibrio come individuati dall'art.10[5] dello Schema di convenzione tipo (allegato A delibera 656/2015) e recepiti nelle convenzioni di gestione dell'ATO Città Metropolitana di Milano.

Le modalità di monitoraggio del gestore possono essere implementate attraverso due strumenti:

a) verifica annuale degli elementi di aggiornamento tariffario ai sensi MTI-2,
b) valutazione dell'andamento economico e patrimoniale della società.

3.3.1 Verifica annuale dei dati tariffari del SII

Il metodo tariffario idrico introdotto da AEEGSI, aggiornato con il MTI-2 ex delibera 664/2015, prevede un periodo regolatorio quadriennale con una revisione biennale dei costi aggiornabili e dei costi delle immobilizzazioni (sulla base dei dati a consuntivo del biennio precedente la revisione).

È quindi immaginabile che si assisterà anche per le prossime scadenze di adeguamento tariffario ad una verifica biennale dei costi effettivamente sostenuti dal gestore e quindi ad una verifica del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario attraverso la predisposizione del relativo PEF regolatorio.

Appare perciò utile, anche al fine di facilitare le verifiche e validazioni da parte dell'EGA nonché "diluire" lo sforzo di raccolta dati per il gestore, mantenere - come previsto nel "Documento di metodologia raccolta dati" del 2014 dell'Ufficio d'Ambito Città Metropolitana di Milano - una produzione annuale dei

---

1. Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico [omissis]. A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:
[omissis]
c) l'obbligo del raggiungimento e **gli strumenti per assicurare il mantenimento** dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
[…]

[5] Delibera 656/2015, Allegato A Articolo 10 "*Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario*"

10.1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:
- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell'articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

10.2 Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

dati di consuntivo da parte del gestore, secondo gli schemi di raccolta dati predisposti per le raccolte tariffarie da parte di AEEGSI (in particolare il file RDT, la cui ultima versione è quella allegata alla determina AEEGSI n. 3/2016).

Non è da escludere che tale modalità possa essere anche intrapresa dall'Autorità, come avvenuto già nell'anno 2015 allorché con determinazione AEEGSI n. 4/2015 venne attuata una raccolta dati su schema RDT relativa all'anno 2013 (anche se finalizzata principalmente alla individuazione degli ERC per i quali non era stata effettuata specifica determinazione nelle raccolte dati precedenti).

Box 3 - Verifica annuale dei dati tariffari del SII: elementi di discussione

1. È opportuno prevedere che il gestore produca annualmente, entro il 30 novembre, i dati relativi alla gestione dell'anno precedente (di cui al bilancio approvato) organizzati nelle forme dell'ultimo RDT disponibile emanato dall'Autorità e supportati dalla documentazione contabile obbligatoria prevista dalla regolazione.

2. L'EGA provvederà quindi alla verifica e validazione dei dati e ad un esame degli andamenti di quegli elementi che presenteranno riflessi nella successiva determinazione tariffaria (costi aggiornabili, volumi venduto, eventi eccezionali, consistenza fondi, interventi realizzati ed entrati in esercizio[6]) anche al fine di valutare il peso relativo delle componenti a conguaglio che, qualora molto elevate, possono incidere sul limite al moltiplicatore tariffario (VRG calcolato che eccede quello "ammissibile") e quindi comportare una eventuale traslazione del riconoscimento in tariffa per il gestore con conseguenti effetti di natura finanziaria (copertura traslata negli anni di costi effettivamente già sostenuti).

3.3.2 Valutazione dell'andamento economico e patrimoniale della società

Una valutazione dell'andamento economico e patrimoniale di una società passa attraverso l'esame ragionato dei dati che derivano dai documenti contabili obbligatori (bilancio, nota integrativa, relazione di gestione).

L'individuazione di specifici indicatori e indici, ma soprattutto l'incrocio ragionato di alcuni di essi e un'attività di benchmark può condure a valutare lo stato di efficienza della gestione e quindi individuare eventuali possibili aree di attenzione nell'ottica di evitare tensioni finanziarie dovute ad elementi della regolazione del servizio che possano potenzialmente produrre squilibri finanziari e quindi la necessità di ricorrere a manovre di riequilibrio.

La necessità di circoscrivere l'attività di controllo dell'EGA all'ambito del servizio idrico può condurre a prevedere l'opportunità di organizzare i dati dei bilanci dei gestori secondo criteri di unbundling là dove le attività svolte extra-SII assumano valori economici rilevanti e confrontabili con quelle specifiche del SII.

Box 4 - Valutazione dell'andamento economico e patrimoniale della società: elementi di discussione

1. Nell'Allegato A è proposta una bozza di percorso di analisi dei dati economici e patrimoniali finalizzati a tali verifiche, che cerca di contestualizzare alla specificità del SII alcuni indici ed indicatori, nonché di incrociarli con gli elementi parametrici della tariffa (principalmente $Opex_{end}$, CO_{EE}, IMN e OF) per verificare se e in che misura la tariffa remunera la gestione e in quali voci di costo.

[6] La verifica degli interventi realizzati ed entrati in bilancio attraverso la registrazione nel libro cespiti o come allocazione fra le immobilizzazioni in corso avverrà incrociando i prospetti di raccolta dati sugli investimenti di cui al paragrafo 3.2.

2. Il tracciato, costruito sui dati pubblici e disponibili (bilanci approvati) vuole costituire una prima ipotesi da sviluppare ulteriormente nel corso delle successive applicazioni e soprattutto con la disponibilità di serie storiche e possibilità di benchmark almeno infra-ambito. I dati saranno dedotti direttamente dai bilanci approvati dei Gestori senza richiedere specifiche elaborazioni da parte di questi ultimi (a meno di dettagli non rinvenibili nella documentazione di bilancio e che saranno specificatamente richiesti da EGA).

3. Là dove i bilanci del Gestore contengano attività extra-SII di valore economico rilevante e di ordine di grandezza paragonabile a quelle del SII, occorre prevedere la produzione da parte del Gestore di un bilancio specifico del SII ricostruito secondo i criteri di unbundling regolatorio definiti da AEEGSI, al fine di poter disporre di un conto economico e di uno stato patrimoniale relativi alle sole attività del SII.

4. La raccolta dati per la predisposizione dell'analisi può avvenire contestualmente a quella relativa al paragrafo 3.3.1 precedente, cioè entro il 30 novembre dell'anno in corso per i dati di bilancio approvati dell'esercizio dell'anno precedente.